

Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali -
Indennizzo del danno da emotrasfusioni - Decadenza ex l. n. 238 del
1997 - Decorrenza - Presupposti - Consapevolezza del nesso causale tra
patologia ed emotrasfusione - Riferimento alle conoscenze comuni
dell'uomo medio integrate da diagnosi mediche - Necessità -
Fattispecie.

In tema di indennizzo in favore di soggetti danneggiati da epatite
post-trasfusionale, la decorrenza del termine triennale di decadenza
per la proposizione della domanda, previsto dall'art. 3, comma 1,
della l. n. 210 del 1992, come modificato dalla l. n. 238 del 1997, va
stabilita ricostruendo il momento in cui deve ritenersi maturata in
capo all'interessato la conoscibilità del nesso causale tra la
trasfusione e la patologia, sulla base di indici oggettivi e con alto
grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio,
eventualmente integrate da valutazioni mediche e secondo il parametro
dell'ordinaria diligenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la
decisione emessa in sede di giudizio di rinvio, sul rilievo che lo
specifico accertamento demandato dalla sentenza rescindente in punto
di consapevolezza su quel nesso era stato disatteso con motivazione
tautologica e con ragionamenti meramente congetturali, in violazione
dell'art. 2729 c.c.).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 29453 del 23/12/2020

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 2729](#)

corte

cassazione

29453

2020